

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 153/24/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La ricorrente Ba. Fr., già titolare detta impresa "Officina Effe di Ba. Fr." cessata in data 30/06/2003, avendo esposto nell'ultima dichiarazione nei rigo RX un credito IVA di € 5.134,00, presentava in data 15/05/2009 istanza di rimborso IVA ottenendone un diniego in data 22/07/2010 dall'Agenzia delle Entrate di Milano 3 motivato dal ritardo nella domanda in quanto presentata oltre i 2 anni dal termine previsto dall'art. 21, comma 2., del D.lgs. n. 546/92.

In ricorso espone il diritto al rimborso in quanto, come previsto con Sentenza Bela Cassazione n. 28024/08, per il credito IVA vale la prescrizione decennale che decorre da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, non essendo il diritto stesso esigibile prima del decorso di questo termine.

Facendo riferimento alla Circolare n. 6/2001 della Direzione Regionale della Lombardia che assimila tali fattispecie espone che "gli uffici, se non risultano alta motivi di disconoscimento del credito diversi dalla semplice sua mancata indicazione nella dichiarazione, tra le altre cose dovranno riconoscere il credito. Rileva che dalla Circolare viene specificato che il riconoscimento da parte dell'Ufficio può avvenire anche in sede contenziosa.

Nel caso specifico espone che il credito EVA chiesto a rimborso è stato correttamente indicato nel modello della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2003, ma non è stato solo omessa la presentazione del modello VR ma integrata correttamente nei termini della prescrizione decennale.

In data 22/11/2010 la Direzione Provinciale II di Milano dell'Agenzia delle Entrate deposita controdeduzioni con le quali chiarisce che il diniego al rimborso è legittimo in quanto per ottenere il rimborso del credito IVA, nelle ipotesi previste dall'arte 30 del D.P.R. n. 833/72, la ricorrente era tenuta a presentare al Concessionario della Riscossione l'apposito modello VR, come da disposizione introdotta con D.M. 15/01/1998 nell'anno 1998, da presentare a decorrere dal 1° Febbraio dell'anno successivo a quello in cui è maturato il credito e fino al termine della presentazione della dichiarazione annuale IVA di riferimento. Con tale richiesta a mezzo mod. VR, ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 7, comma 7, del D.P.R. n. 322/98 e n. 38 bis del D.P.R. n. 633/72, si anticipa la scelta che il contribuente effettua in dichiarazione:

- tra il riporto del credito nell'anno successivo per l'utilizzo in compensazione
- la richiesta di rimborso esponendolo nel rigo VR4

In fase di dichiarazione IVA necessita, come previsto da istruzioni ministeriali, indicare nel "quadro RX - compensazioni e rimborsi" l'importo chiesto a rimborso esposto in rigo VR4 per chiedere il rimborso.

Per l'Ufficio essendo stata omessa la presentazione della domanda di rimborso a mezzo del mod. VR nel caso in specie è applicabile il termine di decadenza di cui all'ari. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546/92 ove è previsto che la domanda di restituzione non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Il rifiuto è conseguente l'omessa la presentazione della domanda di rimborso a mezzo del mod. VR congiuntamente alla tardiva presentazione della domanda di rimborso del

15/05/2009 a distanza di 5 anni dalla presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2003.

Ai fini dei rimborsi IVA in argomento anche giurisprudenza di Cassazione (Sente n. 8461 del 22/04/2005) afferma che il contribuente, una volta evitata la decadenza presunta ex art. 8, comma 3, D.P.R. n. 322/98, deve osservare Part. 21, comma 2, del D.lgs. n. 548/92.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Collegio rileva che le argomentazioni attinenti il contesto in esame relative all'impugnazione del provvedimento di diniego al rimborso IVA anno 2003 del 14/07/2010 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano 3 non sono condivisibili e, pertanto, vanno respinte.

La presentazione della dichiarazione annuale IVA, con l'indicazione dell'IVA a credito, pur manifestando la volontà della ricorrente di ottenere il rimborso non è di per se sufficiente ad ottenere la restituzione del credito vantato, in quanto necessita formulare una domanda specifica di rimborso a mezzo di presentazione del mod. VR al Concessionario alla Riscossione entro il termine di presentazione della dichiarazione attinente il periodo d'imposta in cui viene è maturato il credito.

Nel caso in esame la ricorrente., come dalla stessa esposto in ricorso, ha ommesso di presentare la "domanda di rimborso a mezzo del mod. VR" e, pertanto, ai fini della restituzione del credito IVA vantato risulta applicabile il termine di decadenza regolamentante i rimborsi IVA ex art. 21, comma 2, dei D.lgs, n. 546/92 che prevede che la domanda di restituzione può essere presentata entro due anni dalla data del pagamento, ovvero del giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione che, nel caso, coincide con quello della presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2003.

In materia di IVA e in relazione alla fattispecie di rimborso derivante da cessazione di attività, solo la domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile sostanzialmente conforme al modello legale, quale il mod. VR, contenente gli elementi necessari stabiliti dalla legge e/o indicati dai modelli ministeriali ai fini della decisione sulla stessa, rientra nello schema tipico di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 633/72.

Preso alto che il presupposto del rimborso in esame è rappresentato dalla cessazione dell'attività della ricorrente è avvenuta in data 30/06/2003, che la presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2003 è avvenuta in data 07/09/2004 e riscontrando che la domanda di rimborso IVA è stata rivolta all'Ufficio con "istanza del 15/05/2009", il Collegio ritiene legittimo il provvedimento di diniego al rimborso IVA anno 2003 in quanto tardiva la domanda di rimborso, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546/92 per proposizione della stessa a distanza di 5 anni dalla presentazione della dichiarazione IVA di riferimento.

In considerazione della difficoltà interpretativa della questione in diritto il Collegio dispone per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti processuali.

### **PER QUESTI MOTIVI**

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.